



# **FONDO PENSIONE APERTO**

## **“SOLUZIONE PREVIDENTE”**

(Art. 12 del Decreto Legislativo N. 252 del 5 dicembre 2005)

### **REGOLAMENTO**

**Helvetia Vita S.p.A. – Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.**  
**Gruppo Assicurativo Helvetia**

# REGOLAMENTO

## *INDICE*

### **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art.1. Denominazione
- Art.2. Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art.3. Scopo

### **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

- Art.4. Regime della forma pensionistica
- Art.5. Destinatari
- Art.6. Scelte di investimento
- Art.7. Gestione degli investimenti
- Art.8. Spese

### **PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI**

- Art.9. Contribuzione
- Art.10. Determinazione della posizione individuale
- Art.11. Prestazioni pensionistiche
- Art.12. Erogazione della rendita
- Art.13. Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.14. Anticipazioni
- Art.15. Prestazioni assicurative accessorie

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

- Art.16. Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.17. Banca depositaria
- Art.18. Responsabile
- Art.19. Organismo di sorveglianza
- Art.20. Conflitti di interesse
- Art.21. Scritture contabili

### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

- Art.22. Modalità di adesione
- Art.23. Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.24. Comunicazioni e reclami

### **PARTE VI - NORME FINALI**

- Art.25. Modifiche al Regolamento
- Art.26. Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.27. Cessione del Fondo
- Art.28. Rinvio

#### *Allegati:*

- Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza
- Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie

# **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

## **Art.1. – Denominazione**

1. Il Fondo Pensione Aperto Soluzione Previdente, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’Art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

## **Art.2. – Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività**

1. Chiara Vita S.p.A ha esercitato l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 19/07/2006.
2. Il Fondo è stato istituito da Chiara Vita S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’ISVAP (ora IVASS), con provvedimento del 19/07/2006; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Helvetia Vita S.p.A. - di seguito definita "compagnia"- è subentrata a Chiara Vita S.p.A. nell’attività di gestione del Fondo a partire dal 01/06/2015.
4. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
5. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della compagnia.

## **Art.3. – Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### Art.4. – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art.5. – Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'Art. 2, comma 1 del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

### Art.6. – Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 3 comparti, come di seguito specificati:
  - Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
  - Soluzione Previdente – Linea 2;
  - Soluzione Previdente – Linea 3.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
3. La Linea 1 Garantita, comparto più prudente tra quelli previsti dal Fondo, è la linea destinata ad accogliere – in assenza di indicazioni da parte dell'aderente, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). Si precisa che l'aderente potrà successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

### Art.7. – Gestione degli investimenti

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi ed i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE ed i fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'Art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'Art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:
  - **Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita**  
Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.  
**Profilo di rischio:** basso;  
**Obiettivo:** perseguire una forte stabilità dei rendimenti attraverso una gestione volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, conservando il valore del capitale;  
**Contenuto:** la politica d'investimento del comparto è esclusivamente orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche sia private, comprese le obbligazioni convertibili e/o warrant), parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri, denominati in Euro;

Limiti: il patrimonio del comparto non potrà essere investito in titoli di capitale, anche se rivenienti da conversione di obbligazioni convertibili e/o warrant.

- **Soluzione Previdente – Linea 2**

Profilo di rischio: medio;

Obiettivo: perseguire nel medio - lungo periodo un incremento del capitale investito attraverso la combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, senza che gli investimenti siano concentrati geograficamente in una particolare area o mercato;

Contenuto: la politica d'investimento mira a perseguire una struttura di portafoglio mista, orientata prevalentemente verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrant), titoli di capitale, parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri. Gli investimenti possono essere ricoperti utilizzando la strategia di gestione del rischio di cambio in valuta elaborata dal gestore degli investimenti. Questa copertura viene effettuata con l'utilizzo di contratti di valuta a termine e a pronti, contratti di opzioni o futures;

Limiti: l'investimento in titoli di capitale non potrà eccedere il 40% del patrimonio del comparto.

- **Soluzione Previdente – Linea 3**

Profilo di rischio: alto;

Obiettivo: perseguire nel lungo periodo un incremento del capitale investito attraverso la combinazione di investimenti azionari ed obbligazionari sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, senza che gli investimenti siano concentrati geograficamente in una particolare area o mercato;

Contenuto: la politica d'investimento mira a perseguire una struttura di portafoglio mista, orientata verso titoli di debito (Titoli di Stato, obbligazioni di ogni tipo, sia pubbliche che private, comprese le obbligazioni convertibili e con warrant), titoli di capitale, parti di OICR, di emittenti sia italiani sia esteri. Gli investimenti obbligazionari possono essere ricoperti utilizzando la strategia di gestione del rischio di cambio in valuta elaborata dal gestore degli investimenti. Questa copertura viene effettuata con l'utilizzo di contratti di valuta a termine e a pronti, contratti di opzioni o futures;

Limiti: l'investimento in titoli di capitale non potrà eccedere il 70% del patrimonio del comparto.

L'adesione al comparto denominato "Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per i contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10 e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

## **Art.8. – Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione**: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 20 Euro.
- b) **spese relative alla fase di accumulo**:
  - b.1) **direttamente a carico dell'aderente**: una commissione pari a 15 Euro applicata annualmente sulla singola posizione e prelevata dal primo versamento dell'anno.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali, su base annua, in relazione dello specifico comparto di investimento, prelevate dal valore complessivo netto del patrimonio con cadenza mensile.

<b>Comparto di investimento</b>	<b>Commissione di gestione su base mensile (%)</b>	<b>Commissione di gestione su base annua (%)</b>
Soluzione Previdente – Linea 1 Garantita	0,0833	1,00
Soluzione Previdente – Linea 2	0,1083	1,30
Soluzione Previdente – Linea 3	0,1250	1,50

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**

c.1) 25 Euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;

c.2) 0 Euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13;

c.3) 0 Euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;

c.4) 0 Euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 dell'Art.6;

c.5) 0 Euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 dell'Art.6.

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 3.**

e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4.**

f) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 5 Euro per ogni rata di rendita erogata.**

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzioni con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.

3. Sono a carico della compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art.9. – Contribuzione**

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva, fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

### **Art.10. – Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lett. a) e b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

### **Art.11. – Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere

che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

#### **Art.12. – Erogazione della rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'aderente stesso, alle persone da lui designate;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia, eventualmente reversibile, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'aderente stesso, alle persone da lui designate.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP (oggi IVASS); in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### **Art.13. – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.



2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art.14. – Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Art.15. – Prestazioni assicurative accessorie**

1. Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **Art.16. – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile**

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote oppure classi di quote differenti nel caso in cui valgono le condizioni di cui all'articolo 8 comma 2 del presente documento.

### **Art.17. – Banca depositaria**

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla BNP Paribas Securities Services, Société en Commandite par Actions di diritto francese, di seguito "banca depositaria", con sede legale a Parigi, Rue d'Antin 3, operante ai fini del presente atto attraverso la propria succursale di Milano, Via Ansperto 5.
2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
  - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

### **Art.18. – Responsabile**

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

### **Art.19. – Organismo di sorveglianza**

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'Art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

### **Art.20. – Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

### **Art.21. – Scritture contabili**

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art.22. – Modalità di adesione**

1. L'adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

### **Art.23. – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

### **Art.24. – Comunicazioni e reclami**

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

## **PARTE VI – NORME FINALI**

### **Art.25. – Modifiche al Regolamento**

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

### **Art.26. – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.
2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

### **Art.27. – Cessione del Fondo**

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

### **Art.28. – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

# ALLEGATO N.1

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

### Art.1. – Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Helvetia Vita S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### Art.2. – Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
  - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

### Art.3. – Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

### Art.4. – Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

### Art.5. – Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

### Art.6. – Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
  - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- i. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
  - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
- i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
  - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
  - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
  - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
  - v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

## **Art.7. – Rapporti con la COVIP**

1. Il Responsabile:
- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
  - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
  - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art.8. – Responsabilità**

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

## ALLEGATO N.2

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

### Art.1. – Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

### Art.2. – Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

### Art.3. – Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la Compagnia si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, e a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

### Art.4. – Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

### **Art.5. – Remunerazione**

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

### **Art.6. – Compiti dell'Organismo**

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
  - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
  - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
  - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
  - a) sulla trattazione degli esposti;
  - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
  - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
  - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

### **Art.7. – Modalità di funzionamento**

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

### **Art.8. – Responsabilità**

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.



## ALLEGATO N.3

# CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

### Art. 1 - Prestazioni di rendita

Ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento, la compagnia garantisce all'assicurato la corresponsione di una rendita immediata vitalizia rivalutabile, pagabile in rate posticipate, impiegando il montante contributivo maturato in capo all'iscritto, integrato dalla eventuale garanzia di risultato ed al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'iscritto stesso.

E' data facoltà all'iscritto al Fondo, almeno 30 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, di convertire l'ammontare relativo alla posizione individuale maturata in una delle seguenti rendite vitalizie a versamento unico:

- a) una rendita immediata vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- b) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. Successivamente la rendita verrà corrisposta all'assicurato se e finché questi sarà in vita;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. Successivamente detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita ed in seguito, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

La rendita vitalizia in erogazione non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

Per tutti i pagamenti del Fondo debbono essere preventivamente consegnati allo stesso – distintamente per il tipo di richiesta effettuata – i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare i Beneficiari aventi diritto:

- autocertificazione dell'aderente nella quale si dichiara – come indicato all'Art. 11 “Prestazioni pensionistiche” del Regolamento del Fondo – il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione complementare, ovvero:
  - compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo, in caso di richiesta della pensione complementare di vecchiaia;
  - dichiarazione dell'aderente nella quale venga specificata la quota che si vuole venga liquidata in linea capitale – come indicato all'Art. 11 “Prestazioni pensionistiche” del Regolamento del Fondo;
- certificato di esistenza in vita dell'aderente od autocertificazione conseguita ai soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni, accompagnata da un documento di riconoscimento valido esibito dall'aderente (che deve essere inviato annualmente al Fondo);
- denominazione dell'Istituto Bancario, codice IBAN del conto corrente bancario dell'aderente.

Per tutti i pagamenti conseguenti al decesso dell'aderente debbono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte dell'aderente;
- dati anagrafici e fiscali dei Beneficiari o del Reversionario;
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di beneficiario minorenne o incapace;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla compagnia.

Il Fondo si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, per motivi di legge, per definire la liquidazione dell'importo spettante. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse), a partire dal termine stesso, a favore dell'aderente o dei beneficiari aventi diritto.

## **Art. 2 - Periodicità di liquidazione**

1. La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, a scelta dell'assicurato, può essere frazionata in rate con cadenza mensile o bimestrale o trimestrale o quadrimestrale o semestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno.
2. Il frazionamento della rendita non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

## **Art. 3 - Premio**

L'ammontare relativo alla posizione individuale in capo all'aderente (al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e dell'eventuale imposta) integrato dalla eventuale garanzia di risultato e dedotto dell'eventuale prestazione in forma di capitale di cui all'Art. 11 del Regolamento, viene impiegato in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

Il versamento del premio da parte del Fondo a favore della gestione separata "Remunera Più" avviene al momento di entrata in vigore dell'assicurazione, così come definito al successivo Art. 6.

## **Art. 4 - Modalità di calcolo della rendita iniziale**

1. L'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile viene determinato moltiplicando il premio di cui al precedente Art. 3, al netto del costo di 50 Euro di cui al successivo Art. 5, per il coefficiente di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'Art. 11 del Regolamento e dividendo il risultato ottenuto per 1.000;
2. I coefficienti attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate, e sono dipendenti dall'anno di nascita e dall'età assicurativa raggiunta dall'aderente alla data di decorrenza della rendita vitalizia, oltre che dal frazionamento della rendita prescelto.
3. I coefficienti di conversione relativi alle forme di cui all'Art. 1 lettera b) attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate; quelli di cui all'Art. 1 lettera a) e c) sono riportati nelle tabelle allegate solo per alcune combinazioni di età, mentre quelli relativi alle combinazioni non riportate possono essere richiesti in qualunque momento, e comunque prima della conversione della posizione individuale in prestazione pensionistica, e sono depositati presso la sede del Fondo.

In caso di scelta del frazionamento della rendita sub annuale, l'importo ottenuto con i relativi coefficienti corrisponde all'importo annuo; l'ammontare delle singole rate si ottiene dividendo tale importo annuo per il numero delle rate prescelto.

I coefficienti attualmente in vigore per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia di cui ai precedenti punti 2. e 3. sono stati determinati in base alla tavola di sopravvivenza desunta dalla tavola di mortalità denominata "IPS55U-I", pubblicata dall'ANIA per questo tipo di forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche elaborate dall'ISTAT, applicando un tasso tecnico pari all'1% annuo composto posticipato.

Nel periodo di versamento dei contributi da parte dell'aderente (prima della erogazione della rendita) i coefficienti di conversione di cui ai precedenti punti 2. e 3. possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione.

Pertanto, i coefficienti, riportati nelle tabelle, sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

Ogni eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all'aderente dal Fondo Pensione.

## **Art. 5 - Costi di gestione e pagamento rendita**

Nella fase di conversione del premio in rendita è previsto un costo a carico dell'aderente pari a 50 Euro da decurtare dal premio stesso.

Il costo per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita vitalizia è pari all'1,25% della rendita stessa.

Nella fase di erogazione della rendita, come successivamente indicato nell'Art.8 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata" la compagnia trattiene dal rendimento annuo realizzato dalla Gestione "Remunera Più" una commissione pari a 1,2%.

## **Art. 6 - Entrata in vigore dell'assicurazione**

1. L'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta di erogazione per gli Assicurati che ne abbiano fatto richiesta entro il 20 del mese; per gli Assicurati che effettuano la richiesta tra il 21 e la fine del mese, l'assicurazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta. In entrambi i casi è necessario il raggiungimento dei requisiti previsti dall'Art. 11 del Regolamento.
2. L'entrata in vigore dell'assicurazione viene indicata per iscritto all'aderente.

## **Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'assicurato e/o dell'eventuale Reversionario di cui all'Art. 1 comporta in ogni caso la rettifica, in base alle età reali, della rendita assicurata.

## **Art. 8 - Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata**

Il contratto di rendita, in cui viene riversato il premio come individuato al precedente Art. 3, appartiene ad una speciale categoria di contratti alla quale la compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

La compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita assicurata in base alle condizioni che seguono.

La compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo Pensione, attraverso la gestione separata denominata "Remunera più" con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della gestione stessa di seguito riportato.

### **A) Misura della Rivalutazione**

Al 31 dicembre di ciascun anno viene determinato il rendimento su base annua realizzato al 31 ottobre (immediatamente precedente). Il rendimento annuale viene determinato rapportando il risultato finanziario di "Remunera più" al valore medio degli investimenti per tale periodo. Tale rendimento è al netto degli oneri specifici degli investimenti e degli oneri dovuti alla società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Il rendimento netto da riconoscere agli Assicurati è pari al suddetto rendimento, diminuito dell'1,2% (commissione annua di gestione).

La misura annua effettiva di rivalutazione della rendita si ottiene sottraendo dal rendimento netto riconosciuto il tasso tecnico di cui all'Art. 4, già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione, e scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso tecnico. Qualora tale misura annua effettiva di rivalutazione risultasse negativa, per l'anno in questione la rivalutazione della rendita sarà nulla.

### **B) Rivalutazione delle prestazioni**

1. Al primo gennaio di ciascun anno, la rendita vitalizia viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
2. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A) "Misura di rivalutazione", entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.
3. La rendita rivalutata sarà determinata moltiplicando la rendita in vigore nel periodo annuale precedente per la misura annua effettiva di rivalutazione e sommando tale importo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente; la prima rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis in funzione della data di conversione del premio in rendita vitalizia.
4. L'aumento annuale della rendita verrà annualmente comunicato all'aderente dalla compagnia.

## **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

## **Art. 10 - Tasse ed imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”**

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata**

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita S.p.A.) – di seguito la “Società” - ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “Remunera più”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione “Remunera più” è denominata in Euro.

La gestione “Remunera più” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata**

Il valore delle attività della gestione “Remunera più” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “Remunera più”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Remunera più”.

In linea generale, le risorse della gestione “Remunera più” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “Remunera più” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

E’ ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade1; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade2 purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “Remunera più”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.

---

<sup>1</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-

<sup>2</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

### **Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata**

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione “Remunera più” si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione “Remunera più”.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

#### **Art. 4 – Verifica contabile della gestione separata**

La gestione “Remunera più” è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell’art. 43, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l’adeguatezza dell’ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

#### **Art. 5 - Eventuali modifiche**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

#### **Art. 6 – Facoltà del Contraente**

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA**

**TASSO TECNICO: 1%**

<b>RATEAZIONE DELLA RENDITA</b>						
<b>Età (*)</b>	<b>ANNUALE</b>	<b>SEMESTRALE</b>	<b>QUADRIMESTRALE</b>	<b>TRIMESTRALE</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>MENSILE</b>
<b>50</b>	32,101	31,842	31,757	31,714	31,672	31,630
<b>51</b>	32,800	32,530	32,441	32,397	32,353	32,309
<b>52</b>	33,536	33,254	33,161	33,115	33,068	33,022
<b>53</b>	34,311	34,016	33,918	33,870	33,821	33,773
<b>54</b>	35,127	34,818	34,716	34,665	34,614	34,564
<b>55</b>	35,988	35,663	35,556	35,503	35,450	35,397
<b>56</b>	36,898	36,557	36,444	36,388	36,333	36,277
<b>57</b>	37,861	37,502	37,383	37,325	37,266	37,207
<b>58</b>	38,882	38,503	38,379	38,317	38,255	38,193
<b>59</b>	39,967	39,567	39,435	39,369	39,304	39,239
<b>60</b>	41,120	40,696	40,557	40,487	40,418	40,350
<b>61</b>	42,346	41,897	41,749	41,676	41,603	41,530
<b>62</b>	43,649	43,172	43,015	42,937	42,860	42,782
<b>63</b>	45,035	44,527	44,361	44,278	44,195	44,113
<b>64</b>	46,512	45,971	45,793	45,705	45,617	45,530
<b>65</b>	48,090	47,512	47,322	47,228	47,134	47,040
<b>66</b>	49,774	49,155	48,952	48,851	48,750	48,650
<b>67</b>	51,580	50,915	50,697	50,589	50,481	50,374
<b>68</b>	53,518	52,803	52,568	52,452	52,336	52,221
<b>69</b>	55,603	54,831	54,579	54,453	54,328	54,204
<b>70</b>	57,848	57,013	56,740	56,605	56,470	56,336
<b>71</b>	60,269	59,363	59,067	58,920	58,774	58,629
<b>72</b>	62,886	61,901	61,579	61,419	61,261	61,103
<b>73</b>	65,734	64,658	64,307	64,133	63,960	63,788
<b>74</b>	68,846	67,667	67,283	67,092	66,903	66,715
<b>75</b>	72,254	70,957	70,534	70,325	70,117	69,910
<b>76</b>	75,992	74,558	74,092	73,861	73,632	73,404
<b>77</b>	80,083	78,492	77,975	77,720	77,466	77,213
<b>78</b>	84,549	82,778	82,203	81,919	81,637	81,357
<b>79</b>	89,407	87,428	86,788	86,471	86,157	85,845
<b>80</b>	94,689	92,472	91,757	91,403	91,052	90,703
<b>81</b>	100,454	97,963	97,160	96,763	96,369	95,979
<b>82</b>	106,789	103,978	103,074	102,628	102,185	101,747
<b>83</b>	113,800	110,613	109,590	109,086	108,586	108,091
<b>84</b>	121,610	117,979	116,816	116,243	115,676	115,114
<b>85</b>	130,224	126,068	124,741	124,088	123,442	122,802

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

**TASSO TECNICO: 1%**

<b>RATEAZIONE DELLA RENDITA</b>						
<b>Età (*)</b>	<b>ANNUALE</b>	<b>SEMESTRALE</b>	<b>QUADRIMESTRALE</b>	<b>TRIMESTRALE</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>MENSILE</b>
<b>50</b>	32,081	31,824	31,740	31,698	31,656	31,614
<b>51</b>	32,778	32,510	32,422	32,378	32,334	32,290
<b>52</b>	33,511	33,231	33,139	33,093	33,047	33,002
<b>53</b>	34,282	33,990	33,893	33,845	33,798	33,750
<b>54</b>	35,095	34,788	34,688	34,637	34,587	34,537
<b>55</b>	35,951	35,630	35,525	35,472	35,419	35,367
<b>56</b>	36,856	36,519	36,408	36,353	36,298	36,243
<b>57</b>	37,813	37,459	37,342	37,284	37,226	37,168
<b>58</b>	38,827	38,454	38,331	38,270	38,209	38,148
<b>59</b>	39,902	39,508	39,379	39,315	39,250	39,186
<b>60</b>	41,042	40,627	40,491	40,423	40,355	40,287
<b>61</b>	42,254	41,815	41,670	41,598	41,527	41,456
<b>62</b>	43,539	43,074	42,921	42,845	42,769	42,694
<b>63</b>	44,904	44,411	44,249	44,168	44,088	44,008
<b>64</b>	46,356	45,832	45,660	45,575	45,489	45,404
<b>65</b>	47,904	47,346	47,163	47,072	46,981	46,891
<b>66</b>	49,552	48,958	48,763	48,666	48,569	48,473
<b>67</b>	51,314	50,679	50,471	50,367	50,264	50,162
<b>68</b>	53,200	52,520	52,298	52,187	52,077	51,967
<b>69</b>	55,221	54,493	54,254	54,135	54,017	53,900
<b>70</b>	57,391	56,608	56,351	56,224	56,097	55,971
<b>71</b>	59,721	58,878	58,602	58,465	58,329	58,193
<b>72</b>	62,230	61,320	61,023	60,875	60,728	60,582
<b>73</b>	64,940	63,957	63,636	63,476	63,318	63,160
<b>74</b>	67,871	66,808	66,461	66,289	66,117	65,947
<b>75</b>	71,040	69,888	69,513	69,327	69,141	68,957
<b>76</b>	74,460	73,212	72,806	72,604	72,404	72,204
<b>77</b>	78,138	76,785	76,345	76,127	75,909	75,694
<b>78</b>	82,080	80,614	80,136	79,900	79,665	79,431
<b>79</b>	86,291	84,700	84,182	83,926	83,671	83,418
<b>80</b>	90,777	89,052	88,491	88,214	87,938	87,663
<b>81</b>	95,557	93,688	93,081	92,781	92,482	92,186
<b>82</b>	100,652	98,631	97,976	97,651	97,329	97,009
<b>83</b>	106,078	103,898	103,192	102,842	102,495	102,150
<b>84</b>	111,840	109,498	108,739	108,364	107,991	107,620
<b>85</b>	117,882	115,376	114,564	114,163	113,764	113,368

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.



**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA**

**TASSO TECNICO: 1%**

<b>RATEAZIONE DELLA RENDITA</b>						
<b>Età (*)</b>	<b>ANNUALE</b>	<b>SEMESTRALE</b>	<b>QUADRIMESTRALE</b>	<b>TRIMESTRALE</b>	<b>BIMESTRALE</b>	<b>MENSILE</b>
<b>50</b>	32,021	31,767	31,683	31,642	31,600	31,559
<b>51</b>	32,709	32,445	32,358	32,315	32,272	32,228
<b>52</b>	33,433	33,158	33,067	33,022	32,976	32,931
<b>53</b>	34,193	33,906	33,811	33,764	33,717	33,670
<b>54</b>	34,993	34,692	34,593	34,544	34,495	34,446
<b>55</b>	35,834	35,520	35,416	35,365	35,313	35,262
<b>56</b>	36,720	36,391	36,283	36,229	36,175	36,121
<b>57</b>	37,654	37,310	37,196	37,139	37,083	37,027
<b>58</b>	38,641	38,279	38,160	38,100	38,041	37,982
<b>59</b>	39,683	39,303	39,178	39,115	39,053	38,991
<b>60</b>	40,784	40,384	40,253	40,187	40,122	40,057
<b>61</b>	41,948	41,527	41,389	41,320	41,252	41,183
<b>62</b>	43,177	42,734	42,588	42,516	42,444	42,372
<b>63</b>	44,475	44,008	43,855	43,778	43,702	43,626
<b>64</b>	45,848	45,356	45,194	45,113	45,033	44,953
<b>65</b>	47,302	46,782	46,611	46,526	46,441	46,357
<b>66</b>	48,841	48,290	48,110	48,020	47,930	47,841
<b>67</b>	50,471	49,889	49,698	49,603	49,508	49,414
<b>68</b>	52,198	51,582	51,380	51,280	51,180	51,080
<b>69</b>	54,025	53,374	53,160	53,054	52,948	52,843
<b>70</b>	55,954	55,266	55,040	54,928	54,816	54,705
<b>71</b>	57,985	57,259	57,021	56,903	56,785	56,668
<b>72</b>	60,122	59,357	59,107	58,982	58,858	58,735
<b>73</b>	62,369	61,564	61,301	61,170	61,039	60,909
<b>74</b>	64,727	63,882	63,605	63,467	63,330	63,194
<b>75</b>	67,188	66,304	66,014	65,870	65,727	65,584
<b>76</b>	69,744	68,822	68,520	68,370	68,221	68,072
<b>77</b>	72,375	71,418	71,105	70,950	70,795	70,641
<b>78</b>	75,059	74,073	73,750	73,589	73,429	73,270
<b>79</b>	77,769	76,759	76,428	76,264	76,100	75,937
<b>80</b>	80,479	79,452	79,115	78,948	78,782	78,616
<b>81</b>	83,163	82,128	81,788	81,620	81,452	81,285
<b>82</b>	85,794	84,761	84,423	84,254	84,087	83,920
<b>83</b>	88,339	87,321	86,987	86,821	86,655	86,490
<b>84</b>	90,761	89,771	89,446	89,284	89,122	88,962
<b>85</b>	93,015	92,064	91,751	91,596	91,441	91,286

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE TOTALMENTE**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA											
	I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		40,385	40,967	41,530	42,071	42,588	43,080	43,544	43,981	44,390	44,770	45,123
66		40,967	41,605	42,226	42,827	43,404	43,956	44,481	44,977	45,443	45,880	46,286
67		41,530	42,226	42,908	43,571	44,213	44,830	45,420	45,981	46,512	47,011	47,478
68		42,071	42,827	43,571	44,300	45,010	45,697	46,357	46,989	47,590	48,160	48,695
69		42,588	43,404	44,213	45,010	45,790	46,551	47,287	47,995	48,674	49,320	49,931
70		43,080	43,956	44,830	45,697	46,551	47,388	48,204	48,995	49,757	50,487	51,182
71		43,544	44,481	45,420	46,357	47,287	48,204	49,104	49,981	50,833	51,654	52,441
72		43,981	44,977	45,981	46,989	47,995	48,995	49,981	50,950	51,897	52,816	53,702
73		44,390	45,443	46,512	47,590	48,674	49,757	50,833	51,897	52,943	53,967	54,961
74		44,770	45,880	47,011	48,160	49,320	50,487	51,654	52,816	53,967	55,101	56,210
75		45,123	46,286	47,478	48,695	49,931	51,182	52,441	53,702	54,961	56,210	57,439

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL 60%**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA											
	I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65		43,090	43,486	43,865	44,225	44,566	44,888	45,189	45,471	45,732	45,973	46,196
66		44,018	44,457	44,880	45,285	45,671	46,036	46,380	46,702	47,002	47,282	47,540
67		44,959	45,446	45,917	46,370	46,804	47,217	47,608	47,976	48,321	48,643	48,942
68		45,913	46,450	46,972	47,477	47,963	48,429	48,872	49,291	49,686	50,057	50,402
69		46,878	47,467	48,044	48,605	49,148	49,670	50,170	50,646	51,097	51,522	51,921
70		47,853	48,497	49,131	49,752	50,355	50,940	51,502	52,040	52,553	53,039	53,497
71		48,836	49,538	50,232	50,915	51,583	52,233	52,863	53,470	54,051	54,605	55,129
72		49,826	50,587	51,344	52,092	52,829	53,550	54,253	54,933	55,589	56,218	56,817
73		50,823	51,645	52,467	53,285	54,094	54,890	55,670	56,430	57,168	57,879	58,560
74		51,826	52,712	53,601	54,490	55,374	56,250	57,113	57,959	58,784	59,585	60,358
75		52,833	53,782	54,740	55,703	56,666	57,625	58,575	59,512	60,432	61,331	62,203

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE TOTALMENTE**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA										
I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65	40,359	40,937	41,496	42,032	42,544	43,030	43,487	43,915	44,314	44,684	45,024
66	40,937	41,571	42,188	42,783	43,354	43,899	44,415	44,901	45,356	45,779	46,171
67	41,496	42,188	42,864	43,521	44,155	44,764	45,344	45,893	46,410	46,894	47,344
68	42,032	42,783	43,521	44,242	44,943	45,620	46,269	46,887	47,472	48,023	48,538
69	42,544	43,354	44,155	44,943	45,714	46,462	47,184	47,877	48,537	49,161	49,748
70	43,030	43,899	44,764	45,620	46,462	47,286	48,085	48,857	49,596	50,301	50,967
71	43,487	44,415	45,344	46,269	47,184	48,085	48,966	49,820	50,645	51,436	52,188
72	43,915	44,901	45,893	46,887	47,877	48,857	49,820	50,762	51,677	52,560	53,404
73	44,314	45,356	46,410	47,472	48,537	49,596	50,645	51,677	52,686	53,666	54,610
74	44,684	45,779	46,894	48,023	49,161	50,301	51,436	52,560	53,666	54,748	55,796
75	45,024	46,171	47,344	48,538	49,748	50,967	52,188	53,404	54,610	55,796	56,954

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 10 ANNI E  
SUCCESSIVAMENTE REVERSIBILE AL 60%**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA										
I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
65	42,876	43,266	43,639	43,993	44,328	44,643	44,937	45,210	45,463	45,696	45,908
66	43,771	44,203	44,619	45,016	45,394	45,750	46,085	46,398	46,688	46,957	47,203
67	44,674	45,152	45,614	46,058	46,482	46,884	47,264	47,621	47,954	48,262	48,547
68	45,583	46,110	46,621	47,115	47,589	48,042	48,471	48,876	49,256	49,611	49,939
69	46,497	47,073	47,636	48,183	48,711	49,218	49,702	50,160	50,592	50,998	51,375
70	47,410	48,038	48,656	49,259	49,844	50,409	50,951	51,468	51,958	52,419	52,851
71	48,320	49,002	49,676	50,337	50,983	51,610	52,214	52,794	53,346	53,870	54,362
72	49,223	49,960	50,692	51,414	52,123	52,815	53,486	54,133	54,753	55,344	55,903
73	50,117	50,911	51,702	52,487	53,262	54,022	54,763	55,481	56,174	56,838	57,470
74	51,001	51,851	52,702	53,551	54,393	55,224	56,039	56,833	57,603	58,346	59,055
75	51,868	52,774	53,686	54,600	55,511	56,415	57,305	58,178	59,030	59,855	60,649

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE TOTALMENTE**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA											
	I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
<b>65</b>		40,388	40,970	41,534	42,075	42,593	43,085	43,550	43,988	44,397	44,779	45,133
<b>66</b>		40,970	41,609	42,231	42,832	43,410	43,963	44,488	44,985	45,453	45,891	46,298
<b>67</b>		41,534	42,231	42,913	43,577	44,219	44,837	45,428	45,990	46,522	47,024	47,492
<b>68</b>		42,075	42,832	43,577	44,306	45,017	45,705	46,367	47,000	47,603	48,174	48,711
<b>69</b>		42,593	43,410	44,219	45,017	45,799	46,560	47,298	48,008	48,688	49,337	49,950
<b>70</b>		43,085	43,963	44,837	45,705	46,560	47,399	48,217	49,009	49,773	50,506	51,204
<b>71</b>		43,550	44,488	45,428	46,367	47,298	48,217	49,118	49,998	50,852	51,677	52,467
<b>72</b>		43,988	44,985	45,990	47,000	48,008	49,009	49,998	50,969	51,919	52,842	53,732
<b>73</b>		44,397	45,453	46,522	47,603	48,688	49,773	50,852	51,919	52,969	53,997	54,996
<b>74</b>		44,779	45,891	47,024	48,174	49,337	50,506	51,677	52,842	53,997	55,136	56,251
<b>75</b>		45,133	46,298	47,492	48,711	49,950	51,204	52,467	53,732	54,996	56,251	57,488

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE AL 60%**

**TASSO TECNICO: 1%**

Età (*)	TESTA REVERSIONARIA											
	I^ TESTA	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
<b>65</b>		43,152	43,549	43,929	44,291	44,634	44,957	45,259	45,542	45,804	46,047	46,271
<b>66</b>		44,090	44,531	44,956	45,362	45,750	46,116	46,462	46,785	47,088	47,369	47,629
<b>67</b>		45,043	45,532	46,005	46,460	46,896	47,311	47,704	48,074	48,421	48,746	49,047
<b>68</b>		46,010	46,550	47,074	47,582	48,071	48,539	48,985	49,407	49,805	50,178	50,526
<b>69</b>		46,991	47,584	48,163	48,728	49,274	49,800	50,303	50,782	51,237	51,666	52,067
<b>70</b>		47,983	48,632	49,270	49,894	50,502	51,091	51,657	52,199	52,717	53,207	53,670
<b>71</b>		48,986	49,693	50,392	51,080	51,753	52,409	53,044	53,655	54,242	54,802	55,332
<b>72</b>		49,998	50,765	51,528	52,283	53,026	53,754	54,463	55,149	55,812	56,448	57,054
<b>73</b>		51,022	51,852	52,681	53,506	54,323	55,127	55,916	56,684	57,430	58,150	58,841
<b>74</b>		52,059	52,953	53,851	54,750	55,644	56,530	57,403	58,259	59,095	59,908	60,692
<b>75</b>		53,107	54,067	55,037	56,011	56,987	57,958	58,921	59,872	60,805	61,719	62,606

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1927 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1926 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

## **ALLEGATO N. 4**

### **CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE**

Il Fondo non prevede prestazioni assicurative accessorie.

**Helvetia Vita S.p.A.**  
**Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni**  
**sulla Vita S.p.A.**  
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano  
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289  
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico  
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Prov. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001  
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)

**Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031**